

STUDIO AVV. DOMENICO MARTINO

Avv. GIUSEPPE MARTINO

Patrocinante in Cassazione

Avv. GIANLUIGI DI TIZIO

Patrocinante in Cassazione

Avv. PAOLO MARTINO

Dottorando di Ricerca in

“Teoria dei Contratti, dei Servizi e dei Mercati”

presso l'Università di Roma “Tor Vergata”

Avv. ALESSANDRO MARTINO

Tel.- Fax 0871551354

e-mail: avvocatimartino@virgilio.it

Via Pescara n. 520, 66100 Chieti

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

ROMA

**RICORSO CON ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE ANCHE
PROVVISORIA**

Per i sigg.: 1) Amato Fabio ,

2) Andrianò

Alessandro,

Annibali Gabriele

4) Appella Gabriele

Armeli Dajana

6) Aurigemma Francesca Romana , il

c.f.

7) Bano Gianni , il

Barbetta Sofia

Berti Silvia

10) Bertossi Giancarlo ,

Bevilacqua Michele

Borrello Giuseppe

Bortot Giulia

Bottoni Alessandro ,

Bua Davide Giuseppe

Busetta

Arianna,

Callegher Riccardo

Calzolari Andrea

Camerino Claudio

Cannizzaro Claudia

Caporale Domenico

22) Carbone Lucia

Castiglia Alessandro

Cepa Nasion

Cesarano

Bonaventura

Chessa Laura

27) Cioffi Gabriele

Colangeli Simone

Cordone Paolo

30) Cordopatri Nicola,

Costi Priscilla

Cuccia Nicoletta

33) Cumella

Raimondo ,

de Chirico Michelangelo

De

Paolis Marco

De Paulis Giovanni

De Sensi Antonella

Del Conte Patrizia

Di

Giammarino Alessia,

40) Diana Maria Gessica,

Duretto Daniele

Falcone Francesco Pio

43) Farese Serena

Farris Martina

Brusciano Federico

Ferrara Marco

Figuccio Alessio

Finizio Pasquale

Fresolone Massimo

Fruci Sabrina

Gifuni Ferdinando

Giudetti

Gabriele,

Gobetti Diegomatteo ,

Granieri Francesca ,

Indiani Francesco

Lazzaro Teodoro

Bozzi Chiara ,

Corosiniti Nadia Rosaria

Cucuzza Daniela

; tutti rappresentati e difesi dall'avv.

Gianluigi Di Tizio del Foro di Chieti (C.F.) - il quale indica ai fini delle comunicazioni telematiche il numero di fax 0871 – 551354 e l'indirizzo di posta elettronica certificata, avvgianluigiditizio@pec.ordineavvocatichieti.it e che elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Domenico Martino del Foro di Roma in Roma alla via via Livorno n. 20, giusta procura in calce al presente atto;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, Ministro p.t., C.F. 80185250588, con sede in Roma al Viale di Trastevere, 76/A, in persona del Ministro p.t., il Ministero dell'Università e della Ricerca, C.F. 96446770586, Largo Antonio Ruberti 1, Roma, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Campania, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale – Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., Ufficio Scolastico Regionale –

Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare e nei limiti di cui appresso, anche tramite sentenza in forma semplificata, dell'esito della prova scritta del concorso ordinario di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 recante: *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come modificato dal D.D. n. 23 del 5.1.2022, in riferimento ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A049 con conseguente rideterminazione del punteggio numerico assegnato ai ricorrenti, nonché di ogni atto consequenziale, presupposto o comunque connesso;

PREMESSA

Con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 21.4.2020 n. 499, in G.U. n. 34 del 28.04.2020 (all. 1) è stato bandito, su base regionale, *un concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui in premessa, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022.*

Detto decreto, all'art. 7, ha previsto la possibilità di procedere all'espletamento di una prova di preselezione computer-based.

Con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5.1.2022 (all. 2) sono state apportate modifiche al D.D. 499/2020 ed è stato, tra l'altro previsto che:

la prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica

degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento (art. 3, comma 1);

ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, comma 4);

la valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti (art. 3, comma 5).

L'art. 5 del citato D.D. 23/2022 ha inoltre stabilito che: 1. conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso. 2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

Si producono (sub all. 3) i “programmi concorsuali” di cui al menzionato Allegato A D.M. n. 326/2021.

Con provvedimento n. 7707 del 23.2.2022 della Direzione Generale del Ministero della Salute (all. 4), è stato reso noto il calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso.

Gli odierni istanti, ciascuno per la propria regione di appartenenza, hanno presentato domanda di partecipazione al menzionato concorso per la classe di concorso A049 -

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ed hanno tutti sostenuto la prova *computer-based* nel turno mattutino del 29.3.2022, riportando tutti un punteggio di 68, come specificato per ognuno nel relativo file acquisto dalla propria area riservata del MIUR, contenente i dati personali, le domande formulate, l'indicazione della risposta fornita e di quella ritenuta corretta ed il punteggio ottenuto (all. 5).

Dall'esame delle predette prove risulta che una delle domande prospettate risulta erronea e/o ingannevole e comunque la relativa soluzione, indicata dal Ministero, appare non corretta - o quantomeno non univocamente corretta – e pertanto i ricorrenti intendono impugnare, nei limiti di cui appresso, gli atti menzionati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

1) Eccesso di potere: erroneità e/o arbitrarietà di uno dei quesiti prospettati in sede di prova *computer - based* e della relativa soluzione offerta dal Ministero, a cui conseguiva l'attribuzione di un punteggio di n. 2 punti.

Si contesta in particolare la seguente domanda e la relativa risposta ritenuta corretta dal Ministero:

nel salto in lungo, affinché l'esecuzione sia la più efficace possibile:

a) lo slancio simmetrico delle braccia precede l'estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco;

b) lo slancio simmetrico delle braccia precede l'estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco;

c) lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all'estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco;

d) lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all'estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco.

È stata quindi indicata come corretta la risposta sopra riportata sub a: *lo slancio simmetrico delle braccia precede l'estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco.*

Tale risposta non può ritenersi corretta per le ragioni di seguito specificate.

La domanda fa espressamente riferimento al “salto in lungo”, in relazione al quale si chiede quale sia l'esecuzione più efficace possibile; tutte le risposte pongono poi l'accento sulla fase di “stacco” e sullo “slancio simmetrico” degli arti superiori.

Si rileva innanzitutto al riguardo che, in forza di quanto pacificamente riconosciuto dalla specialistica di settore (ma anche, come si vedrà, secondo le normali leggi della fisica), nel salto in lungo *l'esecuzione più efficace possibile non può essere raggiunta prima dello stacco* avendo gli arti superiori in *slancio simmetrico*; quest'ultimo infatti avviene nella fase di volo e atterraggio e non nella fase di stacco né ovviamente prima di essa; si fornisce (all. 6) come testo di riferimento la relazione: “*valutazione tramite videoanalisi della distribuzione ritmica degli ultimi 3 passi di rincorsa nel salto in lungo e confronto tra giovani e atleti top level*” rimessa nell'ambito del Corso per allenatori specialisti SALTI Fidal – Veneto e realizzata a seguito del l'esame dei dati raccolti attraverso un programma di video analisi con l'ausilio *di due telecamere che permettevano la ripresa degli ultimi 3 passi della rincorsa e dello stacco*, (anche scaricabile dal sito www.fidalveneto.com), con specificata la bibliografia di riferimento.

Si legge in detto documento di analisi:

TECNICA DI CORSA (che precede lo stacco, n.d.s.): *il ritmo del movimento degli arti superiori rende più fluida la velocità generale dell'azione (...)*;

STACCO:


Alla potenza dell'impulso allo stacco concorrono l'arto di spinta, la flessione chiusa ed alta dell'arto libero, il raddrizzamento del tronco e del capo e l'oscillazione coordinata ed energica delle braccia.

Di seguito si riportano i particolari di questa fase:

- (...)
- *L'arto di stacco è esteso naturalmente.*
- *L'arto libero è flesso.*

Dalle immagini illustrative del salto presenti in detta relazione (e di seguito riportate) appare evidente quanto sopra specificato ed in particolare che lo “slancio simmetrico delle braccia” avviene subito prima dell'atterraggio:

RINCORSA-STACCO-VOLO-ATTERRAGGIO



Appare quindi del tutto evidente l'erroneità della risposta ritenuta corretta dal Ministero proprio perché, come detto, giammai lo slancio simmetrico delle braccia potrebbe avvenire prima dello stacco (ciò si ritiene addirittura fisicamente impossibile alla luce della dinamica del salto).

Tale risposta potrebbe semmai ritenersi corretta in ipotesi di "salto in lungo da fermo", tipologia di gara abolita nel 1912 e del tutto diversa dal "salto in lungo"; ma chiaramente se l'intenzione fosse stata quella di riferirsi a tale tipologia di salto in lungo da fermo, il quesito avrebbe dovuto specificarlo, non potendosi in alcun modo ammettere che i candidati debbano fare attività esegetica sulle diverse interpretazioni possibili.

In teoria, considerata la formulazione della domanda, ognuna delle quattro risposte fornite avrebbe potuto essere considerata corretta, non rinvenendosi elementi specifici nella stessa né alcun presupposto scientifico in forza del quale si possa indicare quale sia, in termini di efficacia, il salto migliore, con conseguente illegittimità della prova sul punto, anche in considerazione dei consolidati principi giurisprudenziali in *subiecta materia*, non potendo sussistere alcuna discrezionalità nella valutazione delle risposte, che devono essere univocamente esatte in modo da escludere, senza residuo di dubbio, possibili disuguaglianze nella valutazione dei candidati, il tutto nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, che ha l'obbligo, nei pubblici concorsi, di sottoporre ai candidati quesiti chiari e precisi con conseguente invalidità della prova in caso di domande contenenti errori ed imprecisioni tali da renderle incomprensibili.

Costituisce violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi sottoporre al candidato quesiti contraddistinti da errori ed imprecisioni che, compromettendone la comprensibilità, lo hanno danneggiato in sede di individuazione della risposta esatta (TAR Lazio 7593/2002).

Si ribadisce che tutti i ricorrenti hanno riportato un punteggio di 68 ed hanno fornito, in ordine al quesito in contestazione, una risposta diversa da quella ritenuta corretta dal Ministero e conseguentemente l'assegnazione dei due punti previsti per la domanda errata avrebbe consentito loro di accedere alla prova orale.

RICHIESTA DI IDONEA MISURA CAUTELARE ANCHE PROVVISORIA

I motivi sin qui illustrati dimostrano l'esistenza del *fumus*.

Quanto al *periculum* il pregiudizio è irreversibile.

Per quanto consta hanno già avuto inizio le prove orali dei candidati che hanno riportato all'esito della prova scritta un punteggio pari a 70 o superiore a 70.

I ricorrenti in assenza di un provvedimento cautelare di ammissione, quantomeno con riserva, alla prova orale, all'esito di rettifica in aumento del punteggio riportato, si vedrebbero irrimediabilmente pregiudicati nei propri diritti.

Infatti se si dovessero attendere i tempi del passaggio in giudicato di una pronuncia di merito favorevole, i candidati illegittimamente esclusi perderebbero definitivamente la possibilità di accedere alla prova orale (che nel frattempo si sarebbe conclusa) e, quindi, di essere inseriti nel ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo grado.

Inoltre, considerato l'avvio delle prove orali già in essere, l'attesa, anche della invocata emissione di idonea misura cautelare in Camera di Consiglio, potrebbe essere autonoma fonte di danno; pertanto i ricorrenti chiedono che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tar Lazio voglia assumere ex art. 56 c.p.a in via provvisoria e inaudita altera parte, gli opportuni provvedimenti cautelari diretti a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio fino alla prima camera di consiglio utile per l'esame da parte del Collegio della suesposta richiesta cautelare.

Alla stregua di quanto dedotto, i ricorrenti

CHIEDONO

che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, in accoglimento del ricorso, voglia:

In via cautelare adottare, anche *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 56 c.p.a., ogni misura ritenuta idonea a consentire ai ricorrenti di essere ammessi, quantomeno con riserva, alla prova orale all'esito di rettifica in aumento del punteggio riportato nella prova svolta e comunque a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio;

nel merito dichiarare l'illegittimità del punteggio attribuito ai ricorrenti per la prova scritta del concorso ordinario di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 recante: "*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per*

posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come modificato dal D.D. n. 23 del 5.1.2022, in riferimento ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A049, con condanna di parte resistente al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dai ricorrenti e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione dei ricorrenti stessi nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, attribuendo loro il punteggio relativo alla domanda viziata, relativamente alla suindicata classe di concorso A049 nel competente ambito territoriale.

Con vittoria di spese di lite anche in ordine alla fase cautelare e con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

Il sottoscritto procuratore chiede di essere sentito in Camera di Consiglio in ordine all’istanza cautelare.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che il presente giudizio, vertente in materia di pubblico impiego, ha valore indeterminabile.

Si producono in copia i seguenti documenti: 1) Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione del 21.4.2020 n. 499, in G.U. n. 34 del 28.04.2020; 2) Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 23 del 5.1.2022; 3) “programmi concorsuali” di cui all’Allegato A D.M. n. 326/2021; 4) provvedimento n. 7707 del 23.2.2022 della Direzione Generale del Ministero della Salute; 5) questionario sottoposto a ciascun ricorrente contenente i dati personali, le domande formulate l’indicazione della risposta fornita, di quella ritenuta corretta ed il punteggio; 6) *“valutazione tramite videoanalisi della distribuzione ritmica degli ultimi 3 passi di rincorsa nel salto in lungo e confronto tra giovani e atleti top level”* rimessa nell’ambito del Corso per allenatori specialisti SALTI Fidal – Veneto.

Chieti li 26.05.2022

Avv. Gianluigi Di Tizio

DTZGLG75E28C632M
430010006396141.VL6
6FwwrtTjTsmq3Zlv695Ncw=
Ncw=
Firma digitalmente da
DTZGLG75E28C632M/7430010006396141.VL6FwwrtTjT
smq3Zlv695Ncw=
DTZGLG75E28C632M/7430010006396141.VL6Fwwrt
TjTsmq3Zlv695Ncw=
DTZGLG75E28C632M,
givenName=GIANLUIGI, sn=DI TIZIO, o=Progetto CNS
Arubapec/Unical, ou=Università della Calabria, c=IT
Data: 2022.06.01 17:41:52 +02'00'